

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

Nuove norme in materia di emissione di provvedimenti di cattura da parte del pubblico ministero e del pretore

ONOREVOLI SENATORI. — 1. L'ampliamento ed il perfezionamento del complesso di garanzie del cittadino nell'ambito del sistema processuale penale rappresenta una delle esigenze maggiormente avvertite da parte dell'opinione pubblica che, esaurita od avviata a conclusione la fase dell'emergenza provocata dall'attacco dell'eversione alle istituzioni dello Stato, torna a guardare con rinnovato interesse al problema della tutela dei diritti dell'individuo di fronte all'esercizio della potestà punitiva statale.

Di tale rinnovata sensibilità si è reso fedele interprete il programma del nuovo governo che pone al centro del proprio intervento nel settore « giustizia » l'accrescimento delle garanzie dei cittadini di fronte a possibili arbitri o errori del sistema giudiziario.

2. Nell'ambito delle iniziative volte a dare attuazione ad una tale linea di intervento si colloca il presente disegno di legge, il quale, al fine di consentire un vaglio più attento e rigoroso di tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale già nella fase della loro emanazione, limita il potere di emissione dell'ordine di cattura, da parte del pubblico ministero, e del mandato di cattura, da parte del pretore, alle sole situazioni di particolare urgenza, affidando negli altri casi al giudice istruttore il relativo potere.

Si tratta di una anticipazione delle indicazioni contenute nel progetto di un nuovo codice di procedura penale che, come è noto, prevede una concentrazione della competenza ad emettere i provvedimenti restrittivi della libertà personale in capo alle sole auto-

rità giurisdizionali, con esclusione di un autonomo potere da parte del pubblico ministero.

3. In una tale prospettiva si propone, con l'articolo 5 (che costituisce il momento qualificante dell'intero disegno), di modificare opportunamente il disposto dell'articolo 393 del codice di procedura penale, disponendo che nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero debba richiedere al giudice istruttore l'emissione del provvedimento di cattura, quando ne ricorrano i presupposti.

Solo nei casi — da ritenere eccezionali — in cui sussista un grave ed immediato pericolo di fuga dell'imputato o di inquinamento della prova ovvero un grave ed immediato pericolo per la collettività, si è conservato al pubblico ministero il potere di emettere ordine di cattura.

Con riguardo ai processi di competenza del pretore, si propone, invece, con l'articolo 10, l'introduzione di un nuovo articolo del codice di procedura penale (articolo 398-bis), nel quale viene disciplinata, in termini identici a quelli previsti per il pubblico ministero, l'emissione da parte del pretore del provvedimento restrittivo della libertà personale: solo nelle situazioni eccezionali prima descritte il pretore può emettere il mandato di cattura; negli altri casi dovrà limitarsi a farne richiesta al giudice istruttore.

Si è ritenuto inoltre opportuno attribuire al pretore, nella ipotesi in cui il giudice istruttore non accolga la richiesta di emissione del mandato ovvero disponga l'applicazione di una delle misure sostitutive della carcerazione preventiva disciplinate nell'articolo 254 del codice di procedura penale, la facoltà di appellare le relative ordinanze.

4. In conseguenza dell'innovazione proposta, si è ritenuto opportuno modificare con l'articolo 1 la disciplina fissata nell'articolo 12 delle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 1955, in ordine all'emissione di provvedimenti limitativi della libertà personale da parte di magistrato non ter-

ritorialmente competente, al fine di chiarire che anche il potere di emettere ordine di arresto da parte del pubblico ministero soggiace alle limitazioni fissate nel nuovo testo dell'articolo 393 del codice di procedura penale.

Peraltro è sembrato congruo inserire la nuova previsione nel corpo dell'articolo 42 del codice di procedura penale, sostituendosi il terzo comma del medesimo, che, seppure mai formalmente abrogato, era da ritenersi privo di significato per effetto della soppressione del secondo comma dell'articolo 33 del codice di procedura penale al quale la predetta disposizione faceva rinvio.

Correlativamente si è prevista l'abrogazione dell'articolo 12 del già ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 1955.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 231 del codice di procedura penale sottoponendo alle limitazioni che sono previste nel nuovo articolo 398-bis il potere del pretore di emettere mandato di arresto.

Con l'articolo 3, attraverso una modifica dell'articolo 260 del codice di procedura penale, si adegua anche il regime della revoca del mandato di cattura alle nuove previsioni, stabilendosi che il mandato emesso su richiesta del pubblico ministero o del pretore ai sensi, rispettivamente dell'articolo 393 e dell'articolo 398-bis del codice di procedura penale, può, nel corso dell'istruzione sommaria, essere revocato solo su istanza del medesimo organo.

Inoltre con l'articolo 4 si stabilisce, in sintonia con il principio del *favor libertatis*, che il pubblico ministero nel corso dell'istruzione sommaria può ordinare direttamente la scarcerazione dell'imputato anche quando questi sia stato arrestato a seguito di mandato di cattura emesso ai sensi dell'articolo 393.

Gli articoli 6 e 7, poi, propongono delle modifiche degli articoli 395 e 396 del codice di procedura penale meramente conseguenziali alla nuova disciplina.

L'articolo 8, invece, innova il disposto del secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale, limitando, secondo le linee prescelte, il potere del pubblico mini-

stero di emettere ordine di cattura all'esito dell'istruzione sommaria, nel momento in cui formula la richiesta di citazione a giudizio.

Con l'articolo 11, infine, si sostituisce il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, onde chiarire che può farsi luogo a giudizio direttissimo anche quando l'arresto sia avvenuto a seguito di mandato di cattura emesso nel corso del-

l'istruzione sommaria su richiesta del pubblico ministero.

Giova comunque evidenziare che le modifiche proposte non creano problemi di adeguamento normativo per ciò che attiene ai procedimenti a carico dei minori, tenuto conto del generale disposto dell'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice o il pubblico ministero ha l'obbligo o la facoltà di emettere mandato ovvero ordine di arresto, quando la legge prescrive o consente, rispettivamente, l'emissione del mandato o dell'ordine di cattura ».

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

Art. 2.

Nell'ultimo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale dopo le parole « mandato di arresto » sono aggiunte le seguenti: « quando ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 398-bis ».

Art. 3.

Nell'articolo 260 del codice di procedura penale dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Quando il mandato di cattura è stato emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 393 o dell'articolo 398-bis, la revoca, nel corso dell'istruzione sommaria, è disposta su richiesta, rispettivamente, del procuratore della Repubblica o del pretore ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 270 del codice di procedura penale le parole « è stata ordinata dal pubblico ministero » sono sostituite dalle seguenti: « è stata ordinata ovvero richiesta dal pubblico ministero nel corso dell'istruzione sommaria, ».

Art. 5.

La rubrica dell'articolo 393 del codice di procedura penale è così modificata:

« Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine di cattura, d'accompagnamento e di comparizione ».

Il primo e secondo comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

« Quando la legge prescrive o consente l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale ne fa richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruzione da sommaria in formale. Può tuttavia emettere ordine di cattura, attenendosi alle norme stabilite per il mandato di cattura, quando sussistano specifici elementi da cui sia desumibile un grave ed immediato pericolo di fuga dell'imputato o di inquinamento della prova oppure sussista un grave ed immediato pericolo per la collettività.

Per l'interrogatorio dell'imputato, quando non si è emesso ordine o mandato di cattura ai sensi del comma precedente, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale in luogo del mandato emette ordine di comparizione o di accompagnamento, attenendosi alle norme stabilite per il relativo mandato ».

Art. 6.

Nell'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale dopo le parole « di accompagnamento » sono inserite le seguenti: « ovvero nel mandato di cattura emesso ai sensi dell'articolo 393, ».

Art. 7.

Nell'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale dopo le parole « di accompagnamento, » sono inserite le seguenti: « ovvero nel mandato di cattura emesso ai sensi dell'articolo 393, ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando la legge prescrive o consente l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, contemporaneamente alla richiesta di citazione, può emettere ordine di cattura dell'imputato, anche quando sia stata concessuta la libertà provvisoria, sempre che ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per ordinare la cattura ».

Art. 9.

Nel secondo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale dopo le parole « negli stessi procedimenti » sono inserite le seguenti: « e salvo quanto disposto dall'articolo seguente ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 398 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 398-bis. - (*Richiesta o emissione del mandato di cattura da parte del pretore*). — Quando la legge prescrive o consente l'emissione del mandato di cattura il pretore ne fa richiesta al giudice istruttore. Può tuttavia emettere mandato di cattura quando sussistano specifici elementi da cui sia desumibile un grave ed immediato pericolo di fuga dell'imputato o di inquinamento della prova oppure sussista un grave ed immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta ovvero se applica una delle misure previste dall'articolo 254, la relativa ordinanza può essere appellata dal pretore; si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263 ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il procuratore della Repubblica può inoltre procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura ovvero di mandato disposto ai sensi dell'articolo 393, emessi entro il trentesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto ».